


Blacklist

Le banche svizzere e la clientela straniera. La lotta contro l'evasione fiscale e la minaccia delle liste nere. Un braccio di ferro cominciato nel 1998

UNA SETTIMANA UNA PAROLA



PAOLO BERNASCONI Docente di diritto penale dell'economia

segue dalla prima pagina

Venivano identificati i criteri generali e omogenei, che dovevano essere soddisfatti da parte di tutti gli Stati e specialmente da parte dei Paesi riconosciuti da anni come "paradisi fiscali". Essenzialmente, la black list rappresenta un attacco alla reputazione di un determinato Paese, con lo scopo di dissuadere gli investitori e gli operatori dal far capo alle istituzioni di quel Paese, considerato come immeritevole della "fiducia" del mercato. Non solamente l'Ocse, ma anche il Fondo monetario internazionale, il Forum sulla stabilità finanziaria, il Foro globale sulla trasparenza fiscale, il Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio approfondirono i criteri per far rientrare un determinato Paese nella categoria dei paradisi fiscali e quindi per farne oggetto della nuova arma disincentivante, ossia la lista nera. Alcune indagini hanno in realtà verificato che l'impatto delle liste nere sul piano dello sviluppo economico del Paese che ne è vittima, può anche essere relativamente modesto. Non è però possibile trarre conclusioni generali, poiché questo impatto dipende molto dalla situazione economica e politica generale e da quella riguardante il singolo Paese. Sta di fatto però che tutti gli Stati membri dell'Ocse oppure dell'Unione europea, e comunque quelli più attivi sullo scacchiere finanziario, monetario e bancario internazionale, fanno il possibile per superare i continui test ai quali sono sottoposti. Anche nel parlamento svizzero viene continuamente fatto riferimento al "peer review" in materia fiscale, che avrà luogo nella metà 2015. Gli si accompagnano in anni alterni, test riguardanti la conformità ai criteri antiriciclaggio, nonché ai criteri anticorruzione.

L'efficacia deterrente delle liste nere è allarmante: ne sanno qualcosa le 14 banche svizzere che sono ancora nel mirino dei procedimenti penali-fiscali negli Usa, come pure quel centinaio di banche che ha pensato bene di partecipare all'ormai famigerato programma allestito dagli Usa per le banche elvetiche annunciato il 29 agosto 2013.

Ma ci sono anche meccanismi più sofisticati, ben conosciuti dagli operatori a cavallo del confine italo-svizzero: la prima misura risale al 1999, quando venne introdotto il principio dell'onere della prova a carico del contribuente italiano, che dichiarava di allontanarsi, mediante cambiamento di residenza, dalla sovranità fiscale italiana. Di conseguenza, tutti coloro che trasferiscono la residenza in Svizzera o in altri Paesi considerati come paradisi fiscali dalla legislazione italiana, continuano ad essere considerati come residenti in Italia e, di conseguenza, tassati su tutti i redditi ovunque essi siano prodotti.

Piuttosto incisiva anche l'applicazione ai paradisi fiscali della norma sulle cosiddette Cfc/Control Foreign Companies, in base alla quale, per esempio riguardo alla Svizzera, il contribuente italiano che detiene una partecipazione in una società elvetica a regime fiscale privilegiato (come una società holding, una società ausiliaria oppure di sede), viene tassato sui redditi della società medesima. Risale già al 2002 la regola secondo cui i costi sostenuti da parte di un'impresa italiana per l'acquisto di beni tramite una società svizzera, non sono deducibili fiscalmente, salvo quando il contribuente riesca (grazie ad un onere burocratico piuttosto pesante) a dimostrare che l'impresa elvetica non è una società di sede e che le operazioni effettuate non sono fittizie bensì effettive.

Come soddisfare la richiesta di essere cancellati da una black list e di essere inseriti in una white list? Bisogna essere conformi agli standard Ocse e anche a quelli dell'Ue. Dal momento che il governo italiano ha appena radiato dalle sue liste nere Paesi come San Marino, le Maldive e il Sultanato del Brunei, la Svizzera si attende un trattamento perlomeno equivalente. La difficoltà risiede nel continuo aggiornamento di questi standard, per cui, malgrado gli sforzi di rapido adattamento della nostra legislazione a questi standard, l'obiettivo perseguito continua a rimanere in corsa. E adesso anche la Svizzera deve correre, assieme ad altri 44 Paesi per adeguarsi al "Common Reporting Standard", un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterali appena elaborato dall'Ocse.

Questa è una delle spiegazioni delle difficoltà, per i negoziatori svizzeri, di far procedere le trattative per un accordo globale fiscale con l'Italia. Ormai c'è poco da offrire in contropartita, visto che il sistema Rubik non può piacere all'Italia, poiché non piace (più) all'Unione Europea. Per di più, anche la Svizzera cerca ancora soddisfazioni: chiede un accesso agevolato per le sue banche al mercato bancario italiano che, ovviamente, temendo la concorrenza diretta, si oppone. Riguardo poi alla possibilità per le autorità fiscali italiane di ottenere informazioni nell'interesse di procedimenti non solo per frode fiscale, ma anche per evasione, dichiarazione infedele e per l'accertamento fiscale, basterebbe loro presentare richieste al fisco svizzero, chiedendo di essere messe al beneficio della

clausola della nazione più favorita, ossia di quegli oltre 40 Paesi, in favore dei quali il parlamento elvetico ha già concesso, a partire dal 2 aprile 2009, queste ampie facilitazioni.

E fermiamoci qui per non inoltrarci sul campo minato dell'accordo per i ristorni sulle imposte dei frontalieri, tanto più che oggi parlamento e governi ticinesi stanno impavidamente applicando la strategia di Davide contro Golia, dimenticando che questo Golia non è stupido e che questo Davide è privo di fiada, e anche di pietre.

Si tratta di un attacco alla reputazione di un determinato Stato, con lo scopo di dissuadere gli investitori. Il nostro Paese deve correre, assieme ad altre 44 nazioni per adeguarsi al "Common Reporting Standard"
